

TI_GERICHTE 32.2021.7 vom 9. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.7

FR: TI_GERICHTE 32.2021.7 du 9 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 32.2021.7 del 9 dicembre 2020

Regeste

Diritto a mezzi ausiliari. La protesi tibiale deve essere di tipo semplice, adeguato ed economico. L'ass. non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico. La protesi proposta dal consulente tecnico rispecchia questi criteri. Il costo della spruzzatura cosmetica dell'arto non è concesso

Erwägungen

E. 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). 2.3. Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha interpellato l'11 novembre 2020 (doc. 125) la Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari chiedendole di pronunciarsi sulle osservazioni del 27 ottobre 2020 dell'assicurato al progetto di decisione del 25 settembre 2020. Il consulente esterno ha reso il suo parere il 20 novembre 2020 (doc. 126) e su tale base l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 9 dicembre 2020 la decisione di garanzia per i costi di una protesi tibiale lato sinistro. Il ricorrente ha rimproverato all'FSCMA di essersi chinata soltanto sui problemi prettamente estetici, tralasciando le sue ulteriori considerazioni, richieste di chiarimento e contestazioni. Il TCA rileva che, in effetti, il parere del 20 novembre 2020 della Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari consiste in tre pagine, ma agli atti sono presenti soltanto due pagine: la prima (1/3) e la terza (3/3), manca quindi la seconda pagina (2/3). Ciò emerge chiaramente anche dal contenuto stesso della perizia, visto che essa si esprime soltanto sulla questione del rivestimento cosmetico della protesi, mentre nelle conclusioni si fa riferimento all'assenza di prove che, tanto in ambito privato quanto in ambito professionale, come pure nelle attività sportive praticate dall'assicurato, il piede Triton 1c60 non funzioni. È evidente che una tale conclusione è stata tratta senza una motivazione o, meglio, questo è quanto è apparso agli occhi del ricorrente quando l'11 gennaio 2021 (doc. 131), per il tramite del suo patrocinatore legale, ha richiamato l'incarto dall'Ufficio AI, che due giorni dopo gli è stato trasmesso sotto forma di CD. In quell'occasione, dunque, egli avrebbe potuto facilmente accorgersi della dimenticanza di una pagina della perizia e richiederla senza indugio all'amministrazione. Ad ogni modo, va riconosciuto che la sola pagina tre del rapporto del 20 novembre 2020 era sufficiente per capire i motivi per cui il consulente esterno non riteneva dato il riconoscimento del piede Triton Side Flex 1c68. Inoltre, nella decisione del 9 dicembre 2020, ed è ciò che conta, l'amministrazione ha fatto riferimento " alla valutazione tecnica effettuata in fase di accertamento " e quindi non solo a quella del 20

novembre 2020 ma, soprattutto, alla prima del 3 marzo 2020 (doc. 118) - giunta nell'agosto 2020 - che consta di sei pagine. Alla luce di tutto ciò, la presa di posizione del consulente esterno, che è poi stata ribadita anche in seguito, il 16 febbraio 2021 (doc. VI/2), era comprensibile all'assicurato, come pure la motivazione del provvedimento impugnato, che è determinante per stabilire se vi è stata una violazione del diritto d'essere sentito. Infatti, malgrado l'amministrazione si sia pronunciata sulla tesi dell'assicurato relativa alla scelta di un piede piuttosto che dell'altro senza dilungarsi molto, il ricorrente ha comunque potuto opporsi al provvedimento in maniera adeguata e con il ricorso ha potuto produrre le prove necessarie per far valere i suoi diritti (STF 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009). Il ricorrente ha potuto comprendere la motivazione alla base del rifiuto di riconoscergli parzialmente la prestazione, tant'è che l'ha ampiamente contestata in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (DTF 133 I 201 consid. 2.2) . L'amministrazione ha ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa (doc. VI) allegando un nuovo parere dell'FSCMA (doc. VI/2), sui quali l'insorgente si è nuovamente espresso producendo ulteriore documentazione (docc. X, XVI e XVII). Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti - che non si sarebbe presentata se l'assicurato avesse fatto richiesta della pagina mancante - è comunque stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11). Il TCA può pertanto entrare senza indugio nel merito del ricorso. nel merito 2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se i mezzi di cura (protesi sottogenicolare sinistra con Liner e piede Triton Side Flex 1c68), figuranti nel preventivo del 14 gennaio 2020 (doc. 104) de _____ sono semplici, adeguati ed economici e dunque se i relativi costi di Fr. 14'691,63 devono essere assunti dall'assicurazione invalidità come preteso dal ricorrente. 2.5. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità (art. 8 LPGa) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Secondo l'art. 8 cpv. 2 LAI, il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete. L'art. 8 cpv. 3 LAI dispone che fra i provvedimenti d'integrazione v'è la consegna di mezzi ausiliari (lett. d). Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari, vedi Erwin Murer , Stämpflis Handkommentar, Invaliden-versicherungsgesetz (Art. 1-27 bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852. Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell'assicurazione infortuni e nell'assicurazione militare: “ (...) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittelbegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (...) ” Murer , op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850) sono molto importanti, in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter , Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255). Conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421), di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102).

La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b). 2.6. Secondo l'art.

E. 21

LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regola la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett. a). Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI, il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; sull'argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti). Per l'art. 2 cpv. 3 OMAI, il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità. Secondo l'art. 2 cpv. 4 OMAI, l'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell'elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall'articolo 21quater LAI, sono rimborsate le spese effettive. Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'essergli consegnato anche se non è menzionato nell'elenco (art. 2 cpv. 5 OMAI). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158; STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.3). 2.7. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario semplice, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui è necessaria, ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti

nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.4; STCA 32.2019.2 del 4 dicembre 2019, consid. 2.4). Il N. 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI), valida dal 1° gennaio 2013, stato al 1° gennaio 2020, prevede che l'AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L'assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (STF 9C_640/2015 del 6 luglio 2016, consid. 2.3). In quell'occasione il Tribunale federale ha ricordato che la regolamentazione sui mezzi ausiliari non copre un'assistenza ottimale, ma solo un'assistenza di base. Dunque anche le prestazioni elencate nell'allegato non vengono senz'altro fornite, ma solo nella misura necessaria e in modo semplice e adeguato (art. 21 cpv. 2 LAI; art. 2 cpv. 4 OMAI). Il Tribunale federale ha poi affermato che nemmeno nel settore degli mezzi ausiliari l'assicurazione invalidità è un'assicurazione completa, che copre tutti i costi causati dall'invalidità, ma la legge vuole solo garantire l'integrazione nella misura in cui ciò è necessario nei singoli casi, ma anche sufficiente e, inoltre, il probabile successo della misura di integrazione è in proporzione ragionevole ai suoi costi (art. 8 cpv. 1 LAI). Questo concetto è stato ribadito al considerando 2.3 della DTF 143 V 190 emessa un anno dopo. Al considerando 2.2 di questo giudizio, l'Alta Corte ha inoltre evidenziato che quale provvedimento di integrazione, ogni fornitura di mezzo ausiliario è soggetta ai requisiti generali di cui all'art. 8 cpv. 1 LAI. Oltre ai requisiti di idoneità e di necessità espressamente richiamati, deve soddisfare anche quelli di adeguatezza (proporzionalità in senso stretto) quale terza parte del principio di proporzionalità. La consegna di un mezzo ausiliario deve quindi essere proporzionata all'obiettivo di integrazione perseguito, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di fatto e di diritto del singolo caso. Si possono distinguere quattro aspetti, vale a dire l'adeguatezza materiale, temporale, finanziaria e personale. In base a ciò, il provvedimento deve avere un certo grado di efficacia in termini di prognosi; poi si deve garantire che il successo previsto dell'integrazione possa durare per un certo periodo di tempo; inoltre, il successo atteso deve essere in un ragionevole rapporto con i costi della concreta misura di integrazione; infine, il provvedimento concreto deve essere ragionevole anche per l'interessato. 2.8. Alla cifra 1 dell'allegato OMAI sono indicate le Protesi, con la specifica che sono da rimborsare secondo convenzione tariffale conclusa con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO). La cifra 1.01 prevede: "Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe". La predetta Circolare rammenta al capitolo delle Protesi che il rimborso avviene secondo la convenzione tariffale con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO) e che i NN. 2001–2004 si applicano sia agli arti inferiori che a quelli superiori. Per il N. 2001 CMAI, l'assicurato ha diritto a una protesi. L'ufficio AI deve valutare accuratamente la necessità di una seconda protesi. In caso di decisione positiva, viene consegnato soltanto un modello semplice. La fattura deve riportare il modello, il lato e la data di consegna. Secondo il N. 2002 CMAI, nell'arco di 12 mesi l'assicurato può ricevere al massimo tre cuffie in silicone. L'AI assume le spese supplementari giustificabili e comprovate per la maggiore usura dei vestiti (N. 2003

CMAI). Giusta il N. 2004 CMAI, gli adattamenti con una funzione puramente estetica non sono considerati mezzi ausiliari dell'AI. Specificatamente per le Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe previste alla cifra 1.01 OMAI, il N. 2005 CMAI precisa che l'AI non prende a carico le spese per le scarpe. 2.9. Va ancora evidenziato che giusta l'art. 59 cpv. 3 LAI gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell'integrazione degli stranieri, a servizi d'interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali. Per l'art. 59 cpv. 5 LAI, per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti. A questo proposito, in merito agli accertamenti tecnici effettuati dalla Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari, il N. 3009 CMAI prevede che è compito dell'ufficio AI verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato. La FSCMA sostiene l'ufficio AI nella procedura di accertamento tecnico dei mezzi ausiliari. Secondo il N. 3010 CMAI, la FSCMA esegue accertamenti tecnici su richiesta dell'ufficio AI in particolare per i mezzi ausiliari seguenti: – elevatori per scale; – misure architettoniche (inclusi gli adattamenti di bagni); – trasformazione di veicoli; – tecnica ortopedica (senza scarpe); – carrozzelle; – scooter a partire da 4000 franchi – apparecchi di comunicazione e di controllo ambientale (compresi gli strumenti di lavoro di cui al n. 13.01* dell'Allegato OMAI). Di regola la richiesta di una seconda offerta è effettuata dall'assicurato o dalla FSCMA (N. 3011 CMAI). Giusta il N. 3012 CMAI, i documenti che l'ufficio AI deve mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono contenere le informazioni seguenti: – genere e evoluzione dell'invalidità; – mezzi ausiliari di cui l'assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali). Dopo la consegna di un rapporto di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla decisione (positiva o negativa) dell'ufficio AI (N. 3013 CMAI). Conformemente al N. 3014 CMAI, la FSCMA deve facilitare il lavoro dell'ufficio AI: – stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli invalidi; – verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e adeguato ai sensi della legislazione dell'AI; – motivando sufficientemente le consegne ritenute non giustificate; – valutando il rapporto qualità/prezzo delle prestazioni; – esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell'OMAI e della CMAI; – restando a disposizione dell'ufficio AI per ulteriori informazioni. Gli accertamenti della FSCMA costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione incombe all'ufficio AI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo fatto dai consulenti della FSCMA (N. 3015 CMAI). Infine, il N. 3016 CMAI dispone che la FSCMA fattura agli uffici AI gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso. 2.10. In concreto, interpellata dall'Ufficio AI per accertare se i mezzi ausiliari figuranti nel preventivo del 14 gennaio 2020 della ditta _____ vanno posti a carico dell'AI, nella sua perizia tecnica datata 3 marzo 2020 (doc. 118), ma prodotta nel corso del mese di agosto 2020, la Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari ha indicato di avere incontrato personalmente l'assicurato e nelle sei pagine di motivazione ha in particolare rilevato quanto segue per ritenere adempiuti parzialmente i presupposti per l'assunzione dei costi preventivati: " (...) La nuova protesi infatti viene realizzata con tecnica Liner, dunque l'invaso viene ancorato ad una cuffia in silicone mediante un pin di connessione. Questo sistema era stato già provato dall'A qualche anno fa e non aveva funzionato, ora invece presumibilmente per il cambio di situazione, conformazione fisica o per le differenti attività che svolge,

riprovandolo l'A riferisce di sentirlo bene, nelle condizioni finora vissute. È stato provato e dunque preventivato il piede Triton side flex 1c68, un piede molto performante, per un grado di mobilità 3-4; facciamo notare che l'A finora si muoveva con un piede di media/bassa fascia e grado di mobilità 1-2. A detta dell'A non sono stati provati altri tipi di piede, ma secondo lui un piede performante, come quello provato, è giustificato, visto che si descrive come una persona molto attiva, con un grado di occupazione lavorativo del 100%, con due figli giovani da seguire nelle loro attività, inoltre va in bici, fa nuoto, fa lunghe camminate in montagna, anche su terreni impervi, per di più vorrebbe riprendere a fare boxe. (...) gli abbiamo fatto notare che passare ad una componentistica molto prestante di colpo, potrebbe anche avere delle reazioni sgradite ovvero: avendo lui un moncone molto piccolo, potrebbe creargli dei falsi movimenti a livello dell'articolazione ginocchio, che nel tempo potrebbe causargli grossi disagi. Di questo non possiamo avere la certezza, perché al contrario, un piede così prestante, che permette i movimenti latero-mediali, l'energia restituita potrebbe dissiparsi a livello dell'articolazione caviglia meccanica, senza ripercuotersi sul ginocchio. Queste considerazioni non possono essere comunque né confermate né smentite, perché l'A non ha provato il piede in condizioni estreme, ma solo in casa, per cui dobbiamo trovare delle motivazioni per giustificare la scelta di un piede prestante. Questo potrebbe avvenire mediante la prova di un piede "intermedio", sempre della stessa famiglia, visto che la ditta fornitrice lo permette, anche in condizioni estreme come la camminata in montagna, per capire se potrebbe funzionare, in caso contrario avremmo tutti i motivi per giustificare la scelta di un piede prestante, poiché le altre prove non dovrebbero aver funzionato. (...) Egli come ci ha spiegato che va al fiume a fare il bagno, a volte senza averlo programmato, per cui fa il bagno con la protesi che si trova al momento, non vorrebbe che gli venisse precluso questo momento di svago, solo perché nel momento in cui decide di fare il bagno al fiume deve recarsi a casa a cambiare la protesi, per questo fa realizzare il rivestimento su tutte le protesi. Inoltre dice che nella bella stazione lui porta sempre pantaloni corti e le calze cosmetiche metterebbero in evidenza che porta la protesi, mentre tramite la spruzzatura della cosmetica si camuffa maggiormente, dandole una tonalità di colore più simile alla pelle. Motivazioni che possiamo comprendere, ma questo tipo di rivestimento solitamente viene fatto sulle protesi da bagno e a lui una che può usare per questo scopo gli viene lasciata come protesi secondaria. (...) Anche per quanto riguarda la questione piede, secondo l'agente esecutore, la classe di mobilità dell'A era sottovalutata, anche in funzione della costruzione che la ditta precedente doveva eseguire. Si dice anche lui favorevole alla prova di altri piedi, in ogni caso asserisce che l'avrebbe fatto ed in base all'esito delle prove avrebbe poi esposto in fattura quello adeguato, però intanto ha preventivato quello più prestante. Visto che comunque prevede tempi lunghi per le prove, ci ha chiesto se fosse possibile mandare avanti la pratica, senza conteggiare il piede, così che almeno la protesi che ha realizzato gli venisse già riconosciuta; in seguito metterebbe in fatturazione solamente il piede. Non crediamo che sia una prassi ripercorribile e ne riceviamo conferma dal vostro ufficio; così abbiamo proposto di effettuare la prova di altri piedi. Dopo qualche tempo siamo stati contattati dall'agente esecutore, il quale ci ha comunicato che le prove erano terminate e che la scelta era ricaduta comunque sul piede prestante, Triton Side Flex 1c68, inizialmente preventivato. Gli abbiamo chiesto una lettera di motivazioni, secondo le quali la scelta ricadrebbe univocamente su questo piede. Inizialmente ci è stato risposto che dovevamo arrivarci, visto che per logica gli altri sono stati scartati, la scelta per forza ricadeva su quel piede. Ma dietro nostra insistenza ci ha fatto pervenire una mail (allegata) nella quale vengono esposte

tutte le caratteristiche del piede, che si possono trovare anche nella descrizione del piede sul catalogo della ditta fornitrice. Quando gli abbiamo fatto notare la cosa ci è stato offerto di recarci presso il laboratorio ortopedico, che ci avrebbero messo a disposizione le loro apparecchiature per poter effettuare noi la prova. Ma noi non siamo chiamati a dover fare queste prove, è l'agente esecutore che deve comprovare con i mezzi a sua disposizione (foto, video e quant'altro), visto che chiede il rimborso, mettendo in risalto i punti negativi e/o positivi delle componenti, non facendo semplicemente una descrizione dei prodotti. Per cui abbiamo chiesto una specifica lettera redatta dall'A, visto che è stato lui a provare le diverse componenti, nella quale avrebbe dovuto indicare cosa non ha funzionato nelle prove delle stesse, da portare ad escludere gli altri piedi provati, ovvero il piede Otto Bock Triton 1c60 ed il piede Otto Bock C-Walk 1c40. Dopo ben due mesi di attesa ci è arrivata una lettera indirizzata al vostro ufficio, che ci ha lasciati alquanto basiti, visto che si limita a criticare il nostro operato, piuttosto che fare un'analisi delle prove effettuate, come richiesto senza la pretesa che dovesse contenere termini tecnici o indicazioni particolari, anche se i termini tecnici avrebbe potuto inserirli il tecnico ortopedico, il quale non era esente dal contribuire all'allestimento della lettera. Non ci era comunque sembrata una richiesta fuori dal comune. (...) Di seguito vi illustriamo i piedi che sono stati provati, tutti della stessa famiglia e della medesima ditta fornitrice (...). Escluderemmo a priori il piede 1c40 C-Walk, che nonostante riporti un movimento quasi fisiologico del piede, non è adatto per attività sportive o terreni disconnessi. Tra l'altro rientra in una classe di mobilità media. Il piede 1c60 Triton si presta in diverse situazioni, come descritto, nella vita quotidiana, nel tempo libero, per fare sport. Inoltre permette la compensazione delle irregolarità del terreno; come per il piede più prestante anche a questo viene attribuita una classe di mobilità medio alta (3, 4). Per come abbiamo potuto valutare e per le attività svolte dall'A, secondo il nostro parere questo rispecchierebbe la sistemazione adeguata, nonché quella economica. Bisogna tener conto che finora tutte le attività sono state svolte dall'A con un piede piuttosto basico, per cui sarebbe un bel passo avanti. Il piede 1c68 Triton Side Flex è la sistemazione non plus ultra, avendo in più il movimento laterale, per attività intensive. Come descritto riduce il carico sul ginocchio, ma non riduce l'attrito sul moncone, anzi movimenti troppo energici potrebbero accentuare le problematiche di escoriazioni sul moncone, descritte dall'A. Rammentiamo che tutte le prove sono state effettuate in ambienti chiusi, quindi la risposta energetica in condizioni estreme, pensiamo ad una camminata in montagna, potrebbe essere per l'A eccessiva, visto che supporta movimenti agili, ma l'A ha una corporatura robusta. Il preventivo rispecchia, in gran parte, una sistemazione semplice ed adeguata alle esigenze dell'A. Non avendo apportato nuove argomentazioni, riteniamo che il piede che rispecchia i canoni dell'AI del semplice, adeguato ed economico, sia il Triton 1c60, che risulta essere un ottimo compromesso per A dinamici e che fanno sport. Riguardo alla spruzzatura cosmetica, posizione 6105.019, riteniamo sia un costo aggiuntivo, poiché l'A ha una protesi da bagno per la quale, nonostante gli sia stata lasciata di proprietà, gli è stato riconosciuto il diritto alle riparazioni. Inoltre crediamo che il desiderio di potere fare il bagno nel lago, possa essere programmato in anticipo portandosi dietro la protesi di riserva. Conclusione In base alla descrizione dei fatti, crediamo ci siano tutti gli elementi affinché l'UAI possa accordare un contributo alla realizzazione di una protesi sottogenicolare, con sistema di sospensione Liner e piede Triton 1c60, escludendo la spruzzatura cosmetica, per un importo totale di CHF 11'954.80 IVA inclusa, secondo OMAI 01.01. Sugeriamo di menzionare nella decisione, che la protesi N° 9 attualmente la primaria, sarà sostituita con la protesi con tecnica Liner, quindi una volta consegnata definitivamente la nuova, questa dovrà essere

consegnata al deposito AI, _____, per uno smaltimento documentato e controllato". Con decisione del 25 agosto 2020 (doc. 119) l'Ufficio AI ha accordato un contributo di Fr. 11'954,80 (IVA inclusa) per la protesi tibiale in base al preventivo n. 100537 del 14 gennaio 2020 della ditta _____. Il progetto di decisione del 25 settembre 2020 (doc. 122) ha ribadito l'importo del contributo concesso, ritenendo che il piede protesico modello 1c60 Triton soddisfaceva le esigenze dell'assicurato in ambito professionale e privato. Inoltre, i costi di spruzzatura cosmetica non erano giustificati, possedendo egli una seconda protesi da bagno ancora funzionale. Nelle osservazioni del 26 ottobre 2020 (doc. 123) l'assicurato ha indicato che visto lo stato del suo moncone (amputazione traumatica, molto corto e con pelle in gran parte trapiantata tramite due interventi chirurgici (Tirsch e intero strato di cute dal fianco sinistro), sarebbe auspicabile potere migliorare le condizioni quadro legate ai mezzi ausiliari e scegliere una protesi con piede che possa possibilmente assorbire le forze, anche in laterale come il modello Triton Side Flex 1c68, che permette di ridurre il rischio di ulcere ed escoriazioni. A suo dire, il modello più costoso è giustificato dalle sue attività: attività professionale di laboratorio in cui lavora in piedi su superfici bagnate, sporche, in pendenza, con scale, uscite professionali in aziende, viaggi di studio all'estero, spostamenti per corsi di aggiornamento in Ticino e all'interno della Svizzera. L'adeguatezza del piede è data quando gli è permesso di adempiere al meglio le sue attività sia lavorative sia nel tempo libero. Svolgendo attività sportive quali bicicletta, camminare per boschi e sentieri alpini sconnessi, pattinare e giocare a hockey su ghiaccio, sci di fondo e nuoto, un piede flessibile lateralmente gli offrirebbe maggiore sicurezza nell'assorbire e attutire le forze che agiscono sulla pianta del piede, specialmente se il fondo è sconnesso e in pendenza laterale, e ridurrebbe il rischio di cadute. Per la spruzzatura cosmetica, egli ha rilevato di indossare pantaloni corti tutto l'anno e non ritiene ragionevole che si pretenda da lui che si esponga in pubblico con una protesi brutta, dopo che per oltre 25 anni si è abituato al giovamento e all'aspetto del benessere psicologico nelle relazioni e nei contatti con l'ambiente. Su queste osservazioni ha preso posizione il 20 novembre 2020 (doc. 126) l'FSCMA allestendo tre pagine ma, come indicato al considerando 2.3, agli atti figurano soltanto la pagina 1 e la pagina 3. In particolare quest'ultima recita quanto segue: " (...) L'A giustifica questa prestazione col fatto che indossa pantaloni corti tutto l'anno, scelta personale e del tutto legittima, per cui non ritenga pretendibile che si esponga in pubblico con una protesi brutta. Argomento che, in stretti termini AI, non dovrebbe essere del tutto considerato toccando interessi personali, puramente estetici e più precisamente non incisivi nel funzionamento della protesi. Dato però che tale "valorizzazione" della protesi viene strettamente correlata dall'A anche con aspetti di serenità e benessere psicologico, riteniamo che questo potrebbe essere ugualmente preso in considerazione; purtroppo non trova applicazione, poiché secondo la marginale 2004 OMAI " ... Gli adattamenti con una funzione puramente estetica non sono considerati mezzi ausiliari dell'AI... ". Viene rimarcato che, sin da quando è portatore di protesi, l'AI abbia assunto anche questo costo. Resta inconfutato il fatto che, da un lato per via delle mancate verifiche, finora siano state riconosciute delle prestazioni in più; l'A dovrebbe ritenersi fortunato. Ciò non ne fa comunque un diritto acquisito e, anche se dovesse esser presunto tale, l'AI può sempre riconsiderare e/o ripristinare le decisioni (art. 53 LPGA). Conclusione Le nuove osservazioni dell'A, non portano a rivedere le nostre precedenti conclusioni, soprattutto nella continuata assenza di prove, che in tutte le attività descritte dall'A sia in ambito privato/ professionale, che nelle attività sportive, il piede Triton 1c60, non funziona. (...)". La decisione del 9 dicembre 2020 (doc. A2) ha confermato la garanzia per i costi di una protesi tibiale lato sinistro relativa al modello piede

protesico Triton 1c60 e senza spruzzatura cosmetica, per un costo totale di Fr. 11'954,80. Con il ricorso del 25 gennaio 2021 il ricorrente ha prodotto al TCA il certificato del 21 gennaio 2021 (doc. A3) del prof. dr. med. _____, specialista in ortopedia e traumatologia. Il viceprimario di chirurgia e ortopedia presso l'Ospedale _____ di _____ ha diagnosticato uno stato dopo amputazione traumatica di gamba sinistra con molteplici revisioni e coperture plastiche del moncone (1992) e ha precisato che l'assicurato si è presentato alla sua attenzione per un consulto ortopedico per problemi recidivanti al moncone. Infatti, quando camminava per più di mezz'ora, comparivano delle ulcerazioni con secrezioni recidivanti e nella zona mediale del moncone ciò gli creava molti dolori e si gonfiava. Questo, a sua volta, gli rendeva difficile la posa della protesi, perché mancava il fit preciso. Lo specialista ha indicato che l'assicurato era molto attivo come docente di scuola in laboratorio, dove alternava il lavoro da seduto a quello in piedi anche per diverse ore. Inoltre, non gli era più possibile praticare delle attività sportive, anche solo delle semplici passeggiate lunghe. L'interessato gli ha perciò chiesto se era possibile un'eventuale correzione del moncone e un aiuto per valutare se era necessaria una eventuale modifica della sua protesi - era già in previsione una protesi in silicone approvata dall'AI - per valutare se avrebbe avuto eventualmente un certo beneficio con una protesi particolare per il piede con una mobilità a livello della caviglia tipo Triton Side Flex e che avrebbe diminuito il carico sul moncone. All'esame obiettivo il chirurgo ortopedico ha trovato un moncone molto corto con una tibia di circa 6 cm e diverse cicatrici soprattutto nella zona mediale, trapianto di derma completo nella zona anteriore, nessuna fistola, estensione del ginocchio completa, nessuna instabilità a livello del ginocchio, poca copertura a livello osseo, la digitopressione era in parte dolorosa in particolare nella zona antero-mediale. Nella valutazione e procedere egli ha osservato che visto che non si trattava di un moncone classico con un'ottima copertura, avrebbe inviato l'assicurato da un chirurgo plastico per valutare la possibilità di infiltrazioni di grasso e/o un aumento di copertura dello stesso. Inoltre, vista la pessima copertura, lo specialista ha ritenuto " assolutamente necessario valutare la possibilità di una protesi con un piede con mobilità, perché evidentemente diminuirebbe il carico sul moncone. ". Per potere allestire la risposta di causa, a richiesta dell'Ufficio AI il 16 febbraio 2021 (doc. VI/2) l'FSCMA si è pronunciata in quattro pagine sul ricorso dell'assicurato e sul dianzi menzionato referto medico, e al riguardo ha affermato: " (...) Questa valutazione è stata fatta su un moncone, per il quale da anni è impiegata una protesi con un vaso tradizionale, magari poco adatta alla forma del moncone, che comunque cambia nel tempo; magari il moncone aveva anche modo di muoversi all'interno dell'invaso, che lasciava presumibilmente sfregare la cute, provocando infiammazioni o ulcerazioni. Quindi, in primis, la giusta condizione per il moncone deve partire da un buon vaso, che lo accolga adeguatamente, con lo scarico dei punti di pressione. (...) Il piede non diminuisce il carico sul moncone, perché il carico sul moncone in fase statica è dato dal peso del corpo; questa forza peso va ad agire con la forza di reazione del terreno. Durante questa fase in cui l'arto tocca a terra, che non è da intendersi come fase non movimento, le articolazioni imprimono al corpo una spinta in avanti con un movimento leggermente ondeggiante. C'è anche una fase dinamica, durante la quale l'arto non tocca a terra e non viene caricato dal peso corporeo. Nella fase statica è interesse prevalente la sicurezza e la stabilità, mentre nella fase dinamica la velocità e l'armonia del passo. Nella fase dinamica, durante la deambulazione, le forze e le controforze non agiscono sulla stessa linea, ci sono delle forze di reazione che si oppongono al cambio angolare del moncone; per cui un buon allineamento, in una fase o nell'altra, è quello che, fa

in modo che la protesi non squilibri il corpo dell'amputato, né sul piano mediolaterale, né sull'anteroposteriore, né durante la fase di oscillazione. Per la sicurezza dunque, ma anche per permettere un corretto passaggio dalla fase statica a quella dinamica e garantire l'armonia del passo, l'allineamento degli elementi portanti è fondamentale. Prendendo in riferimento la linea di applicazione della forza di reazione del terreno, il piede con più mobilità, potrebbe ridurre l'attrito della forza di reazione sul moncone. Non è detto che però, un piede con maggiore mobilità possa aiutare l'A, perché più mobilità vuol dire anche minore equilibrio su pavimentazioni con irregolarità, visto che c'è un controllo elettronico dei movimenti, quindi più rischio di cadute; mentre l'A necessita di stabilità e riduzione del carico. È normale che una componente molto performante potrebbe, ma non è detto che riesca, soddisfare le esigenze di molti; evidentemente non per tutti funziona, altrimenti adotterebbero tutti la medesima sistemazione e le prove di diversi componenti dovrebbero portare alla scelta adeguata. Abbiamo più volte ribadito sia all'A che all'agente esecutore la necessità di effettuare delle prove con le diverse componenti presenti sul mercato, per capire quale potesse rispecchiare la sistemazione più adeguata. Abbiamo più volte richiesto una relazione, inerente alle prove effettuate, con i vantaggi e gli svantaggi delle singole componenti. Ad oggi nessuna prova ci è stata dimostrata nella sua valenza; (...) Sappiamo che queste prove si sono svolte in parte presso il laboratorio ortopedico, dove vi è una sala allestita, a detta dell'agente esecutore, con parallele, gradini, rampe e forse anche un tapis roulant; in parte l'A ha eseguito delle prove al proprio domicilio. Non una riga su queste prove né il risultato di un esame biomeccanico; niente, oltre alla mail dell'agente esecutore e la lettera di osservazioni dell'A, che si limitava a denigrare il nostro operato e rivendicare il diritto alla sistemazione migliore possibile. Queste prove avrebbero dovuto effettuarsi, con tutte le caratteristiche che avrebbe avuto la nuova protesi, quindi un involucro anche di prova con Liner, sottostruttura e componentistica corrispondente. Era trapelato che le prove del piede venissero fatte sulla protesi in uso dall'A e avere un involucro vecchio con una componentistica nuova non può dare delle risposte attendibili. Inoltre non sono stati provati in una situazione reale della quotidianità, ma solo all'interno di quattro mura. (...) Tutto è stato preso in considerazione, anche la presa di posizione dell'A; in ognuna delle perizie si è cercato di rispondere in maniera chiara ed alle questioni che venivano poste, senza ritornare su argomenti già trattati e nelle perizie e nell'incontro personale. (...) § 10, 11, 12.

Crediamo che adottare un nuovo sistema, il quale prevede un involucro in tecnica Liner (cuffia in silicone), peraltro anni addietro scartato dall'A, oltre che avrebbe potuto favorire nel tempo le condizioni del moncone, possa unitamente al piede 1c60 Triton migliorare nettamente le condizioni quadro legate all'attività professionale e privata dell'A, anche su fondo sconnesso ed in pendenza laterale. Questa raffigurerebbe la sistemazione semplice, adeguata ed economica, nella situazione attuale. (...) Qualsiasi sistemazione diversa da quella in uso può migliorare la situazione dell'A, anche se bisogna essere consapevoli che le condizioni del moncone non migliorano da un giorno all'altro e non è il solo piede protesico che lo può fare, ci sono in gioco diversi fattori. (...) Sulla rifinitura cosmetica, ci eravamo già espressi; le motivazioni apportate dall'A rimandano ad una scelta personale, puramente estetica e non incisiva nel funzionamento della protesi, avevamo però invitato a prenderla in considerazione, in relazione ad un benessere psicologico e di serenità. Purtroppo secondo la marginale 2004 OMAI " ... Gli adattamenti con una funzione puramente estetica non sono considerati mezzi ausiliari dell'AI. ". Inoltre non è ritenuta una sistemazione semplice, adeguata ed economica, poiché l'A dispone di una protesi secondaria da bagno, che in eventualità e parliamo di casi sporadici e non di un uso continuato, può utilizzare quando fa

il bagno al lago piuttosto che quando piove. È una seconda protesi a tutti gli effetti, sulla quale è stato mantenuto il diritto alla manutenzione quando si sarebbe potuto decidere di lasciarla di proprietà come protesi di riserva, senza questi diritti. Conclusione Sulla linea delle precedenti perizie, le nuove osservazioni non portano a rivedere le nostre precedenti conclusioni, soprattutto nella reiterata assenza di prove. Crediamo che, in base a tutte le considerazioni, sulla carta la decisione di riconoscere un contributo per l'assunzione del costo di una protesi sottogenicolare, lato sinistro, con piede protesico 1c60 Triton, per un importo totale di CHF 11'954.80 IVA inclusa, sia giusta" Sulla questione del riconoscimento della protesi con piede protesico 1c60 Triton quale sistemazione semplice, adeguata ed economica in alternativa al piede protesico 1c68 Triton Side Flex, che risulterebbe essere la sistemazione migliore possibile, si è espresso il 19 aprile 2021 (doc. XII/1) il Servizio Medico Regionale. Il dr. med. _____ ha affermato che la perizia tecnica FSCMA del 16 febbraio 2021 ben riassumeva la questione e che il rapporto del prof. dr. med. _____ del 21 gennaio 2021 prodotto con il ricorso, nelle conclusioni riteneva assolutamente necessario valutare la possibilità di una protesi con un piede con mobilità che avrebbe diminuito il carico sul moncone. Sulla scorta di questi documenti, la sua valutazione è stata: " - Sicuramente risulta necessario l'adattamento dell'invaso come risulta pure dalla perizia FSCMA. - Condivido la dettagliata valutazione FSCMA in merito al fatto che un piede con più mobilità non per forza riduce il carico sul moncone e quindi non è possibile condividere la ferma convinzione del prof. _____ in merito." Quest'ultimo ha prodotto direttamente al Tribunale un nuovo referto, datato 29 aprile 2021 (doc. XIV), in cui ha affermato che " Confermo come già comunicatovi dal paziente che questa protesi Triton Side Flex 1c68 4 apporterebbe enormi vantaggi al paziente. Si tratta di un paziente molto attivo che riferisce che l'utilizzo della protesi attuale gli crea ulcerazioni con secrezioni come da diagnosi. Per quanto riguarda la protesi Triton Side Flex 1c68 4 ci sono anche diversi studi recenti che confermano la sua efficacia. Vi chiedo quindi, per migliorare la qualità di vita del paziente di rivalutare la vostra presa a carico. ". 2.11. In concreto, per i motivi che seguono, questo Tribunale conferma la decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di attribuire al ricorrente un contributo di Fr. 11'954,80 IVA inclusa per la protesi sottogenicolare con sistema Liner e piede protesico Triton 1c60, senza la spruzzatura cosmetica. Il TCA evidenzia che la Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari ha chiaramente esposto in più occasioni le sue argomentazioni, di carattere tecnico, a favore di un piede protesico modello Triton 1c60, che rispecchia una sistemazione semplice e adeguata alle esigenze sia lavorative sia private dell'assicurato e in particolar modo si addice alle varie attività sportive che egli pratica. Il ricorrente, per contro, si è limitato a sollevare argomenti di carattere pratico e personale, ma non è stato in grado di fornire delle motivazioni tali da giustificare l'esclusione del piede Triton 1c60 e di ammettere l'idoneità del piede Triton Side Flex 1c68. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, nessuna spiegazione tecnica né alcun rapporto sul confronto fra i due piedi che l'assicurato avrebbe provato è stata fornita dall'agente esecutore. Agli atti v'è infatti unicamente il Modulo di indagine per la classe di mobilità per i portatori di protesi per definire i componenti compilato il 15 gennaio 2020, in cui l'agente esecutore ha classificato l'assicurato come "Camminatore all'aperto senza restrizioni con esigenze particolarmente elevate". In quell'occasione, il laboratorio ortopedico si è limitato a crociare tutte le caselle relative all'ambiente geografico all'interno del quale l'assicurato si muoveva (pavimento per lo più piatto, spesso su ciottoli/sentieri nel bosco, piste (comprese le aree urbane), molte scale), i principali mezzi di trasporto (a piedi, poco in auto, in bicicletta) e se doveva portare

pesi pesanti (spesso). Nelle osservazioni complementari il tecnico ha indicato che si trattava di un paziente giovane, attivo professionalmente al 100%, padre di due figli che seguiva nelle attività. Questo formulario non apporta dunque una valida motivazione tecnica a sostegno del fatto che il ricorrente necessiterebbe un piede protesico modello Triton Side Flex 1c68 piuttosto che il modello Triton 1c60. Quanto alle spiegazioni fornite dall'agente esecutore via email il 4 giugno 2020 (doc. 118) alla Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari a richiesta di quest'ultima per motivare la scelta dell'assicurato per questo piede, nelle conclusioni ha indicato che " Con il piede scelto il carico medio-laterale sull'invaso e sul ginocchio si riduce, di conseguenza il moncone ne trae un significativo giovamento date le forze ridotte che agiscono sullo stesso. ". Come osservato nel complemento peritale del 16 febbraio 2021 (doc. VI/2) dell'FSCMA, in questo parere tecnico _____ si è sostanzialmente basata sulla descrizione fornita dal produttore stesso - ripresa nella prima perizia tecnica del 3 marzo 2020 -, per esporre i pregi del modello 1c68: " Durch seine Funktionseinheit wird die häufig als störend empfundene seitliche Belastung auf das Knie oder im Schaft reduziert. Gleichzeitig können Ausgleichsbewegungen minimiert werden. "). Inoltre, l'agente esecutore ha affermato che " il paziente ha deciso per il modello Triton Side Flex 1c68, in quanto lo stesso offre, rispetto agli altri, i seguenti vantaggi: offre una grande e controllabile flessibilità medio-laterale, mediante la quale lo stesso si adatta in modo fedele alla situazione del movimento, nello specifico inclinazioni laterali, muoversi in spazi ristretti, posizioni a gambe divaricate, sicurezza su suolo sconnesso o semplicemente posizioni rilassate fuori asse o ripresa dell'equilibrio dopo un passo falso. ". Nella scheda tecnica il produttore definisce così questo modello: " Der Triton side flex wurde für ambitionierte Anwender entwickelt, die auch bei Aktivitäten mit hoher Intensität grossen Wert auf kompromisslose Reaktion und Kontrolle legen. Der Prothesenfuss überzeugt mit einem einzigartigen Mass an seitlicher Beweglichkeit und sicherem vollflächigem Bodenkontakt - selbst auf unebenen und geneigten Untergründen. (...) Endlich können Sie sich ganz auf ihre persönlichen Highlights und die Menschen um Sie herum konzentrieren, denn Sie bestimmen wo es lang geht. · Komfortable Anpassung für ein erhöhtes Sicherheitsempfinden · Kraftvolles, dynamisches Abrollen · Energetisches Gehen · Unterstützt agile Bewegungen mit hoher Intensität". 2.12. Il TCA ravvisa inoltre una contraddizione nello sviluppo dei fatti. Da una parte, nell'unico parere che ha espresso, il 4 giugno 2020, il laboratorio ortopedico ha affermato che " Il paziente nei mesi scorsi ha potuto testare i seguenti piedi " e ha indicato i tre modelli pure menzionati dall'FSCMA nella sua prima perizia e ha concluso che " Dopo aver ampiamente e liberamente provato i piedi sopra elencati ", l'assicurato ha deciso per il modello Triton Side Flex 1c68. Dall'altra parte, l'assicurato, durante l'incontro personale avuto con un tecnico della Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari, ha spiegato i motivi che l'hanno portato a cambiare il fornitore. Nella perizia tecnica n. _____ è indicato che " Da quando ha conosciuto il nuovo tecnico ortopedico, hanno iniziato a provare delle componenti, inizialmente da quel che lascia intendere l'A, sulla sua protesi secondaria, per poi arrivare a realizzare una vera e propria protesi, che ha in prova ed usa prevalentemente in casa. Questo perché l'A riesca ad acquisire sicurezza ma soprattutto imparare a gestire una protesi con un sistema di sospensione diverso da quello finora utilizzato. " (pag. 2). All'osservazione dell'FSCMA che non vi sono state prove in merito all'utilizzo dell'uno piuttosto che dell'altro modello di piede Triton, e nemmeno il risultato di un esame biomeccanico, e che i piedi " non sono stati provati in una situazione reale della quotidianità, ma solo all'interno di quattro mura " (doc. VI/2 pag. 3), il ricorrente

ha replicato che ciò non corrispondeva al vero. Egli ha affermato che " Le protesi sono state consegnate per la durata di quattro settimane (più specificatamente due settimane per piede). In questo periodo il signor RI 1 ha provato le protesi nella vita quotidiana e quindi non solamente fra " quattro mura ". (doc. X punto 2 pag. 6). Tale affermazione contrasta con quanto avrebbe dichiarato a FSCMA, che ha verbalizzato quanto segue, sempre nella perizia del 3 marzo 2020, tuttavia mai espressamente contestata su questo aspetto: " (...) È stato provato e dunque preventivato il piede Triton side flex 1c68, un piede molto performante, per un grado di mobilità 3-4; facciamo notare che l'A finora si muoveva con un piede di media/bassa fascia e grado di mobilità 1-2. A detta dell'A non sono stati provati altri tipi di piede, ma secondo lui un piede performante, come quello provato, è giustificato, visto che si descrive come una persona molto attiva, con un grado di occupazione lavorativo del 100%, con due figli giovani da seguire nelle loro attività, inoltre va in bici, fa nuoto, fa lunghe camminate in montagna, anche su terreni impervi, per di più vorrebbe riprendere a fare boxe.". E ancora, sempre a pagina 2: " (...) l'A non ha provato il piede in condizioni estreme, ma solo in casa, per cui dobbiamo trovare delle motivazioni per giustificare la scelta di un piede prestante.". Infine, i periti hanno concluso, riferendosi al modello Triton Side Flex 1c68, che " tutte le prove sono state effettuate in ambienti chiusi, quindi la risposta energetica in condizioni estreme, pensiamo ad una camminata in montagna, potrebbe essere per l'A eccessiva, visto che supporta movimenti agili, ma l'A ha una corporatura robusta. ". Sulla contraddizione emersa riguardo all'avvenuta prova anche del modello Triton 1c60 e non solo di quello prescelto dal ricorrente Triton 1c68, il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora; fra le ultime, cfr. STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020, consid. 6.1; DTF 142 V 590, consid. 5.2). Pertanto, si deve ritenere che l'assicurato ha subito scartato il modello Triton 1c60 senza nemmeno averlo debitamente provato e si è lanciato nel preferire il modello più tecnologico e performante, provandolo tuttavia unicamente, nella migliore delle ipotesi - per sua stessa affermazione pendente causa -, durante due settimane. Sulla questione a sapere se tale utilizzo si sia limitato all'ambito domestico come sostenuto in un primo tempo anziché anche nella quotidianità, come precisato in seguito, il TCA ritiene validi i motivi indicati nella perizia tecnica, ovvero che la prova è avvenuta prevalentemente in casa, poiché egli necessitava di acquisire sicurezza e soprattutto imparare a gestire una protesi con un sistema di sospensione diverso da quello utilizzato negli ultimi 25 anni. Una prova con il piede prescelto durante l'attività professionale non è stata quindi effettuata e nemmeno, specialmente, in condizioni estreme, ossia nella pratica delle numerose attività sportive che l'insorgente ha affermato di svolgere. Da quanto precede discende che i pregi del modello Triton Side Flex elencati dal ricorrente e dall'agente esecutore rimangono puramente teorici, non essendovi state prove pratiche, prove tecniche, test con computer, registrazioni video, e altro materiale per potere capire quale dei due modelli di piede apportasse determinati vantaggi e svantaggi rispettivamente quale fosse la soluzione più adeguata per l'assicurato, dovendo evidentemente trattarsi di prove personalizzate e non di meri test di fabbrica generalizzati su chiunque. 2.13. È indubbio che i vantaggi prospettati dall'insorgente si avrebbero in gran parte anche con il modello 1c60 e non solo con il modello 1c68. In effetti, il complemento peritale del 16 febbraio 2021 ha ben precisato che il nuovo sistema con involucro in tecnica Liner possa, unitamente al piede Triton 1c60, migliorare nettamente le condizioni quadro legate all'attività professionale e privata dell'assicurato, anche su fondo

sconnesso e in pendenza laterale. Non si vuole dunque affatto precludere al ricorrente di continuare a svolgere la sua attività professionale e di coltivare i suoi diversi sport, ma gli esperti ritengono che anche il modello Triton 1c60 gli permetterebbe di raggiungere questi obiettivi e, soprattutto, in modo di gran lunga migliorativo. Non va infatti dimenticato che tutte queste attività, sia private sia professionali, sono state svolte dall'assicurato per anni con un piede basico e un vaso tradizionale, perciò il nuovo sistema con un vaso con cuffia in silicone gli permette già di per sé di migliorare decisamente la situazione precedente. Pertanto, la dichiarazione formulata nelle osservazioni al progetto di decisione che " L'uso di un mezzo più costoso è giustificato dall'intensità della mia attività " (doc. 123), e ha elencato gli utilizzi in ambito professionale e hobbistico, è irrilevante. 2.14. Per quanto concerne l'affermazione dell'assicurato secondo cui il nuovo piede scelto permetterebbe di ridurre il rischio di ulcere ed escoriazioni, il TCA osserva che l'FSCMA ha rilevato che " la sistemazione semplice, adeguata ed economica sarebbe stata quella di cui l'A ha sempre usufruito, ma che presumibilmente ha contribuito a portare il moncone nella condizione in cui è adesso. Qualsiasi sistemazione diversa da quella in uso può migliorare la situazione dell'A, anche se bisogna essere consapevoli che le condizioni del moncone non migliorano da un giorno all'altro e non è il solo piede protesico che lo può fare, ci sono in gioco diversi fattori. ". (doc. VI/2 pag. 3). Su questa questione il perito esterno si è espresso anche nel suo primo rapporto peritale, laddove ha indicato che il modello Triton Side Flex " riduce il carico sul ginocchio, ma non riduce l'attrito sul moncone, anzi movimenti troppo energici potrebbero accentuare le problematiche di escoriazioni sul moncone, descritte dall'A. " (pag. 5). Nel certificato del 21 gennaio 2021 (doc. A3) il prof. dr. med. _____ ha riferito che quando l'assicurato camminava per più di mezz'ora comparivano delle ulcerazioni con secrezioni recidivanti, la zona mediale del moncone gli creava molti dolori e si gonfiava, rendendo difficile la posa della protesi perché mancava l'incastro preciso. Tali disagi, come ha però correttamente rilevato l'Ufficio AI, si riferivano alla vecchia protesi che utilizzava l'vaso tradizionale, mentre nulla avevano a che vedere con il nuovo sistema di protesi con Liner, i cui costi di confezionamento erano stati approvati con piede protesico Triton 1c60, ma verosimilmente questa nuova sistemazione non è ancora stata realizzata. 2.15. In merito all'affermazione del chirurgo ortopedico secondo cui " visto che si tratta appunto di un moncone non classico con una pessima copertura, ritengo assolutamente necessario valutare la possibilità di una protesi con un piede con mobilità, perché evidentemente diminuirebbe il carico sul moncone. " (pag. 2), essa non va interpretata come ha fatto il ricorrente. Infatti, non è vero che lo specialista ha giustificato l'utilizzo del piede Triton Side Flex 1c68. Semplicemente egli, riallacciandosi a quanto esposto dall'assicurato su un eventuale beneficio con una protesi con un piede mobile a livello della caviglia come quello che l'interessato ha scelto (cfr. anamnesi), ha ritenuto necessario valutare la possibilità di indossare una protesi con un piede mobile, peraltro senza tuttavia identificarla nel modello Triton Side Flex 1c60. Non è inoltre corretto affermare che l'FSCMA non abbia preso posizione su questo parere medico, visto che nel complemento del 16 febbraio 2021 allegato alla risposta oltre metà della pagina 2 e della pagina 3 sono dedicate a questo argomento. Gli esperti hanno ben spiegato nel dettaglio il funzionamento tecnico della protesi e del piede protesico, rilevando che se, da un lato, il piede con più mobilità avrebbe potuto ridurre l'attrito della forza di reazione sul moncone, dall'altra non era però detto che un piede con maggiore mobilità potesse aiutare l'assicurato, perché più mobilità significa anche minore equilibrio su pavimentazioni con irregolarità e quindi più rischio di cadute, mentre l'assicurato necessita di stabilità e

riduzione del carico. In tali circostanze, la valutazione medica espressa dal prof. dr. med. _____ viene messa in discussione dal lato tecnico che, in specie, è quello che conta per verificare se un mezzo ausiliario è idoneo e necessario per ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno (art. 8 cpv. 1 LAI). Ma anche dal lato medico, da parte del Servizio Medico Regionale (doc. XII/1) che, seppure non specialista in materia, il dr. med. _____ ha condiviso la valutazione peritale che un piede con più mobilità non per forza riduce il carico sul moncone. 2.16. Nemmeno il più recente referto del 29 aprile 2021 (doc. XVI) porta a un risultato diverso, poiché lo specialista si è limitato ad affermare che il modello Triton Side Flex 1c68 " apporterebbe enormi vantaggi al paziente ", circostanza non negata né dai periti esterni né dall'Ufficio AI, anzi, chiaramente evidenziata. Neppure viene messo in discussione che l'utilizzo della protesi attuale, così come affermato dal chirurgo ortopedico, gli crei ulcerazioni con secrezioni. Ma tutto ciò non concerne la scelta di un piede piuttosto che di un altro, ma il passaggio da un invasivo tradizionale a un invasivo con Liner e quindi innegabilmente molto più performante, soluzione proposta dalla Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari e approvata dall'Ufficio AI. Infine, la semplice affermazione che vi sono diversi studi recenti sulla protesi Triton Side Flex 1c68 che confermano la sua efficacia non è di alcun aiuto al ricorrente, sia perché tali studi non sono stati citati, sia anche perché occorre che un mezzo ausiliario sia idoneo, necessario, semplice, adeguato nel caso concreto e non con riferimento a situazioni generalizzate. Il dottor _____ si è da ultimo limitato a ritenere necessaria la valutazione di una protesi con un piede con mobilità, senza però pronunciarsi sul modello Triton 1c60 garantito dall'Ufficio AI che, realizzato con la tecnica Liner, permette un enorme passo in avanti per il ricorrente nell'esecuzione di tutte le sue attività, siano esse di tipo professionale che privato e che, pertanto, non fa che migliorare molto la sua precedente situazione. Non va però dimenticato che l'assicurato non ha diritto alla migliore soluzione possibile nel suo caso specifico (STF 9C_640/2015 del 6 luglio 2016, consid. 2.3), bensì, tra due soluzioni possibili, a quella necessaria, ma anche sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3) e che si trova in un rapporto ragionevole con i costi preventivati (STF 9C_640/2015). Nella STF 9C_279/2015 del 10 novembre 2015, al considerando 3.1, a proposito di una protesi tibiale, il Tribunale federale ha rammentato che " Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. ". Al considerando 4.2 il Tribunale federale ha poi affermato che la questione da risolvere non è quella di sapere se il mezzo ausiliario di cui è stato chiesto il rimborso risponde in maniera maggiormente appropriata alla situazione della ricorrente, ma di sapere se i criteri di semplicità e adeguatezza sono adempiuti, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso particolare (" La question qu'il convient de résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si le pied prothétique "Echelon" répond de manière mieux appropriée à la situation de la recourante, mais de savoir si les critères de simplicité et d'adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier. "). Nel caso di specie, è indubbio che è dato il diritto alla consegna di mezzi ausiliari, essendo data la necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia secondo l'art. 2

cpv. 1 OMAI. In tale contesto, la protesi con Liner con piede Triton 1c60 risulta un mezzo ausiliario che risponde ai requisiti di semplicità e di adeguatezza, come pure a quello dell'economicità tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto del caso concreto. Il modello Triton Side Flex 1c68, anche volendo ammetterne l'adeguatezza seppure non sia stata comprovata nel caso del ricorrente, ha un costo maggiore del precedente modello e quindi, laddove concorrano due mezzi ausiliari, la scelta deve cadere su quello non solo necessario, ma anche sufficiente per lo scopo voluto dal legislatore di ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno. Si ricorda al riguardo che, in virtù dell'art. 2 cpv. 4 OMAI, l'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico (N. 1004 CMAI). 2.17. Sulla scorta di quest'ultima considerazione va pure respinto il costo per la spruzzatura cosmetica dell'arto inferiore, ritenuto come tale procedimento sia indicato unicamente per le protesi definite da bagno, ovvero necessarie per effettuare l'igiene intima o per svagarsi in acqua. Considerato però, come ha appurato l'FSCMA, che il ricorrente dispone già di due protesi che sono dotate del rivestimento antisporca, la nuova protesi con tecnica Liner, che sostituirà una delle due attualmente in uso come precisato nella decisione impugnata, non potrà più beneficiare della spruzzatura cosmetica, poiché utilizzata come arto primario e non da bagno. D'altronde, il N. 2001 CMAI prevede il diritto a una sola protesi e che l'eventuale diritto a una seconda, dopo accurata valutazione, comporta comunque soltanto la consegna di un modello semplice. A sostegno della richiesta di dotare anche la nuova protesi preventivata il 14 gennaio 2020 della spruzzatura cosmetica, l'insorgente ha innanzitutto sostenuto di indossare calzoncini corti tutto l'anno e che una nuova protesi senza la spruzzatura cosmetica rischierebbe, nei giorni di pioggia, di danneggiarla. Al riguardo va risposto che se la protesi non deve limitare il ricorrente nel vivere la sua quotidianità, occorre però che lo stile di vita del ricorrente sia adeguato alle circostanze del caso e che quindi, nei giorni di pioggia, si possa pretendere che egli, proprio per evitare di rovinare il mezzo ausiliario concesso in prestito dall'assicurazione invalidità, adegui il suo abbigliamento in funzione degli agenti atmosferici imperversanti. Alla possibilità avanzata che l'assicurato si vedrebbe negato il diritto di andare al lago o al fiume con la protesi nuova non spruzzata dell'apposito rivestimento, occorre precisare che è sufficiente che il ricorrente rientri al proprio domicilio a prendere la seconda protesi da bagno quando decide per tale attività. Altrimenti, per evitare questa trasferta e nel caso in cui egli opti all'improvviso di andare a fare il bagno in acque libere, si può ritenere quale accorgimento equo e di poca fatica che prenda già con sé - semmai in automobile - l'apposita protesi. Una simile pretesa di accorgimento non pregiudica la sua quotidianità né richiede uno sforzo eccessivo e sproporzionato in base al risultato da raggiungere, che è quello di preservare la protesi principale, da utilizzare per tutti i giorni, ma non per le attività che abbiano a che fare con l'acqua, altrimenti si deteriorerebbe irrimediabilmente e inutilmente. Riguardo al fatto che il portare quotidianamente calzoncini corti non si concilierebbe con una protesi sprovvista della necessaria cosmesi per renderla di colore più simile alla pelle, seppure la lamentela dell'assicurato sia più che comprensibile, essendo peraltro abituato in tal senso da oltre un ventennio, non va tuttavia dimenticato che gli adattamenti con una funzione puramente estetica non sono considerati mezzi ausiliari dell'AI (N. 2004 CMAI), non avendo un ruolo nel funzionamento stesso del mezzo ausiliario e quindi, siccome non indispensabili, non possono essere presi a carico. In effetti, l'art. 2 cpv. 3 OMAI riconosce che il diritto ai mezzi ausiliari si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità e la colorazione della protesi non rientra in tale categoria. Concedere l'integrale copertura dei

costi secondo il preventivo del 14 gennaio 2020 de _____ per evitare delle eventuali ripercussioni psicologiche che il ricorrente potrebbe in futuro manifestare derivanti dal rifiuto di concedergli un arto dall'aspetto meno artificiale non può dunque portare a una diversa soluzione. Inoltre, il ricorrente non può in nome di un ipotetico svantaggio psicologico giustificare l'assunzione di una misura che può apparire verosimile in un futuro più o meno prossimo, ma che al tempo stesso, proprio per questa incertezza e per gli imprevisti della vita come pure dei progressi tecnici (oltre che, magari, medici), rischia di divenire obsoleta se non addirittura inutile (STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012, consid. 5.3). Una perizia psicologica, così come richiesto dall'assicurato (doc. XVI), si rivela pertanto non necessaria. Medesima conclusione va tratta per la richiesta di una perizia somatica, che dovrebbe accertare la gravità dei problemi fisici del ricorrente. Il TCA osserva, al riguardo, che mai sono stati messi in discussione i suoi disturbi fisici e che la protesi proposta dalla Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari ha ben accolto il nuovo sistema di protesi con tecnica Liner, tanto che ha più volte affermato che migliorerebbe senz'altro molto la quotidianità dell'insorgente, tanto in ambito professionale quanto privato. Nell'esecuzione delle numerose attività sportive egli ne trarrebbe quindi un gran giovamento e le sue prestazioni non verrebbero affatto peggiorate, ma al contrario migliorate. 2.18. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.